



Protocollo operativo di orientamento territoriale per la presa in carico e la tutela di minorenni vittime di reato nel territorio di Napoli

TRA

**la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
il Centro di Giustizia Minorile della Campania
la Regione Campania
il Comune di Napoli
la ASL NA 1
la Questura di Napoli
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli**

e

Defence for Children International Italia Odv in qualità di assistenza tecnica e formativa

Premesso che:

il seguente documento è frutto della definizione di un piano d'azione elaborato dopo una prima fase di analisi e confronto tra i diversi attori istituzionali che hanno preso parte al tavolo di lavoro per la presa in carico e la protezione di minorenni vittime di reato nel territorio di Napoli.

Il lavoro iniziato nel 2020 ha fatto emergere la necessità di individuare modalità, processi e strumenti in grado di assicurare in modo efficace e tempestivo le garanzie previste dal legislatore italiano e europeo e la loro attuazione a tutela dei minorenni vittime dirette e indirette di reato.

Tenuto conto:

degli standard e delle raccomandazioni legali internazionali e della legislazione nazionale che regolamentano i diritti delle persone minorenni vittime di reato e indicano i principi di una giustizia a misura di minorenne ed in particolare:

- della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo ratificata in Italia con la Legge n.176 del 27 maggio 1991;



- della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica;
- della Convenzione di Lanzarote dell'1.07.2010 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;
- della Direttiva UE 2012/29 che sancisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato con focus particolare sui minorenni vittime di reato;
- della Legge 15 dicembre 2015 n.212 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- della Legge 19 luglio 2019, n. 69 conosciuta come "codice rosso" che si propone di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell'ambito di relazione di convivenza (violenza domestica e di genere);
- del D.Lgs.10 ottobre 2022 n.150 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, con delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- dello Statuto della Regione Campania che all'art.8 prevede "La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire, tra l'altro, la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;
- della Legge Regionale del 23.10.2007 n.11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000 n.328" che disciplina all'art.28 gli interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- della Legge Regionale dell'1.12.2017 n.34 recante "Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza" che garantisce alle donne vittime di violenza di genere e ai loro figli anche minori o diversamente abili l'accoglienza, l'assistenza psicofisica e il sostegno economico e psicologico per consentire loro di recuperare la propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica tramite percorsi personalizzati di autonomia economica ed abitativa e di autodeterminazione;
- della Legge Regionale del 29.12.22 n.18 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023" che, al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio, istituisce un apposito fondo finalizzato all'erogazione di un contributo mensile fino al compimento del ventiquattresimo anno di età o all'impiego lavorativo se precedente, allo scopo di garantire un sostegno economico costante;

considerato che:

la Direttiva UE 2012/29, agli artt.22 e 23, obbliga gli Stati ad eseguire la “valutazione individuale” di tutti i minorenni vittime di reato;

affinchè tale valutazione individuale possa risultare praticabile ed efficace, devono essere chiarite le singole competenze istituzionali per l'adozione e l'esecuzione di tutte le misure e i servizi di presa in carico e follow-up pertinenti;

deve essere riconosciuta l'importanza e la necessità di protocolli capaci di regolare e sostenere la cooperazione, la sinergia e il coordinamento tra tutti gli attori istituzionali e della società civile e del terzo settore;

la Legge n.66 del 1996 attribuisce esplicitamente ai servizi della giustizia minorile il compito di farsi carico del minorenne che è vittima di alcuni reati ed in particolare l'art.609 decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni) recita:

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli [572](#), [609 ter](#) e [612 bis](#), commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli [155](#) e seguenti, nonché [330](#) e [333](#) del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Al fine di attuare in concreto gli interventi previsti dalla legge appare, pertanto, opportuno procedere ad una specificazione dei compiti spettanti all'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni (d'ora in poi USSM) nell'interazione necessaria con gli altri soggetti istituzionali e non, deputati a valutare e disporre le misure di protezione più adeguate alla presa in carico del minorenne vittima di reato per scongiurare, il più possibile, fenomeni di “vittimizzazione secondaria”.

In data 10.02.22 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli hanno sottoscritto un protocollo, tuttora in atto, per il coordinamento informativo nei casi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia;

si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo

Il Protocollo ha come oggetto la definizione di un “dispositivo” integrativo delle procedure già esistenti tese alla presa in carico e tutela dei minorenni vittime di reato, così da rafforzare la collaborazione tra le istituzioni ed i servizi ministeriali e socio-territoriali e da favorire lo scambio di informazioni necessarie per la messa in protezione effettiva ed immediata e per la definizione di misure di tutela personalizzate per la vittima minore di età.

Il Protocollo intende disciplinare e regolamentare la collaborazione tra i diversi uffici firmatari, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni rilevanti per le finalità di protezione e la loro utilizzazione concreta nel rispetto del segreto investigativo e delle esigenze connesse all’attività investigativa.

Il Protocollo si pone l’obiettivo di attivare le competenze dei soggetti che fanno parte del “dispositivo” (si veda articolo 2) già nella prima fase del procedimento penale al fine esclusivo di consentire un’adeguata e tempestiva presa in carico della vittima di reato, parallelamente allo svolgimento dell’attività investigativa condotta dall’AG competente e dalle squadre di polizia giudiziaria delegate per ogni singolo caso, secondo i criteri organizzativi degli uffici.

L’esecuzione del presente protocollo definisce la procedura di collaborazione istituzionale per testarne sperimentalmente la fattibilità e valutare le modalità operative, da declinarsi all’esito di comuni accordi, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune.

Il presente protocollo si pone, altresì, l’obiettivo di concorrere, attraverso i referenti di cui all’art.6, alla formulazione di indirizzi tecnici e di supporto alla programmazione di competenza regionale nella materia oggetto del documento.

Articolo 2 – Configurazione del dispositivo

Si dispone la costituzione di un gruppo sperimentale inter-agenziale (di seguito “dispositivo”) per la gestione di situazioni specifiche di rischio che richiedono una rapida presa in carico del minorenne vittima di reato, in coordinamento con tutti i servizi coinvolti, nell’ambito del territorio del Comune di Napoli.

Il nuovo dispositivo, attivato in parallelo al procedimento penale, è composto dai seguenti attori:

- Referente della Procura di Napoli e Referente della Procura per i minorenni di Napoli;
- Referente dell’USSM;
- Referente della Divisione Polizia Anticrimine (area minori e vittime vulnerabili) della Questura di Napoli per quanto di competenza in materia di protezione dei minorenni e con funzione di raccordo con gli uffici di polizia giudiziaria della Polizia di Stato delegati per il singolo caso;
- Referente del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli;
- Referente del Comune di Napoli;

- Referente della ASL NA 1.

Ciascun membro del nucleo di coordinamento, venuto a conoscenza, a qualsiasi titolo, della condizione di vulnerabilità in cui versa un minorenni vittima di reato o che può diventare tale, può attivare il “dispositivo” nel momento in cui riceve una compiuta segnalazione che va, in ogni caso, trasmessa, per competenza funzionale, alle AAGG ordinaria e minorile attraverso i competenti uffici di polizia giudiziaria.

Per ciascun caso specifico, sarà cura di ogni referente del “dispositivo” indicare, eventualmente, il collega/soggetto che si occuperà del caso in trattazione.

Il dispositivo si potrà avvalere, a seconda delle circostanze del caso e delle specifiche necessità, di altri soggetti ritenuti idonei a finalizzare gli scopi previsti dal Protocollo.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica, in generale, alle fattispecie di reato più rilevanti di cui all’art.609 decies c.p., fatte salve le ipotesi di lieve entità e, più specificamente, a tutti i casi -anche non ricadenti nella norma richiamata- in cui i componenti del nucleo di coordinamento ritengano necessario e/o opportuno attivare il “dispositivo” e le competenze in esso previste prima di procedere all’attività investigativa e/o nel corso della stessa.

Le situazioni in cui si può attivare il “dispositivo” possono riguardare sia i casi in cui la competenza funzionale è esclusiva della Procura per i minorenni sia i casi in cui la competenza penale spetta alla Procura ordinaria mentre la tutela della vittima minorenni compete alla Procura per i minorenni sia ancora quelli in cui i due Uffici Requirenti hanno entrambi competenza penale e compete alla Procura per i minorenni anche la tutela civile della vittima minorenni.

Nello specifico, le situazioni possono essere le seguenti:

- a) al momento dell’acquisizione della notizia di reato in danno di una vittima minorenni e/o di una segnalazione di pericolo evidente per un minorenni che può ragionevolmente diventare vittima di reato, prima del suo ascolto da parte della polizia giudiziaria e/o del procuratore ordinario e/o minorile (che potrà anche essere differito a tale scopo dall’AG, ai sensi dell’art.362 comma 2 c.p.p.), la segnalazione verrà trasmessa dal procuratore ordinario e/o minorile al Referente dell’USSM per l’attivazione del “dispositivo” finalizzato alla valutazione congiunta delle misure di protezione da adottare, secondo lo schema di cui all’art.4; il coordinamento tra gli uffici di procura segue le regole del protocollo siglato il 10.2.22;
- b) all’esito dell’ascolto della vittima da parte della polizia giudiziaria delegata e/o del procuratore ordinario e/o minorile, può essere attivato il “dispositivo” per i medesimi adempimenti di cui al punto a), con trasmissione all’USSM della segnalazione e/o dei dati ritenuti, in ogni caso, rilevanti per gli adempimenti spettanti a tale Organo.

Compete ai procuratori -ordinario e minorile, in sinergia tra loro, nei casi di duplice competenza- ogni valutazione circa l’attivazione delle modalità sub a) o sub b) in ragione della gravità e del tipo di reato ipotizzato e dei tempi prevedibili per il coordinamento investigativo.

Nel caso sub a), compete all'USSM, acquisita la notizia di reato e/o i dati ritenuti ostensibili dalle AAGG, la redazione della relazione di cui all'art.4 e, all'esito del confronto che gli altri referenti, l'immediata attivazione della "rete" preposta alla attuazione delle misure di protezione più adeguate e alla presa in carico effettiva del minorenne vittima di reato (referenti ASL, Comune e servizi territoriali) e la comunicazione dell'esito ai procuratori e alle forze dell'ordine delegate per il singolo caso.

Nel caso sub b), va privilegiato l'utilizzo degli "spazi attrezzati" predisposti negli uffici della Questura di Napoli e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli per l'ascolto delle vittime alla presenza di uno psicologo esperto, nominato dall'AG competente, che potrà dare le prime indicazioni sulla condizione psicologica della vittima e sui suoi bisogni di protezione.

Seguirà la trasmissione all'USSM della notizia di reato e/o dei dati ritenuti ostensibili dalle AAGG per gli adempimenti di cui all'art.4.

Articolo 4 - Procedura

Nel momento in cui viene segnalata una vittima di reato minorenne, deve essere, in ogni caso, informata la magistratura inquirente ordinaria e/o minorile, secondo i criteri ordinari attuati per il soccorso e per la trasmissione delle notizie di reato.

L'USSM è individuato come coordinatore del "dispositivo" in quanto è un organo in grado di accedere ad informazioni di contesto utili al piano d'azione di tutela, è portatore del segreto istruttorio e può fungere da intermediario tra gli organi giudiziari e gli altri servizi territoriali, assicurando la continuità di valutazioni e i servizi necessari durante tutti le fasi del procedimento e anche dopo la definizione del procedimento penale.

L'USSM, nelle ipotesi sub a) e b) dell'art.3, ricevuta la segnalazione, ha il compito di assumere tempestivamente e, ove occorra, in urgenza, le più ampie informazioni sul nucleo familiare del minorenne vittima di reato, sulle sue condizioni e sul contesto di vita personale e familiare, sulla frequenza e comportamento a scuola, avvalendosi, ove necessario, del supporto della rete territoriale, dei servizi sociosanitari (Asl e servizi territoriali) e scolastici competenti per territorio.

Di tali informazioni l'USSM redigerà relazione scritta che provvederà a trasmettere unitamente alle informazioni acquisite dalle forze dell'ordine, tempestivamente e ove occorra in urgenza, al competente ufficio requirente minorile e/o ai competenti uffici requirenti -ordinario e minorile- nonché ai referenti del "dispositivo" al fine di consentire di valutare, sinergicamente e con qualsiasi mezzo, anche telematico, quali interventi debbano e/o possano essere predisposti per tutelare il superiore interesse del minorenne vittima del reato, parallelamente alle indagini volte ad accertare la sussistenza del fatto-reato e il suo autore.

Le misure ritenute opportune dal "dispositivo" saranno comunicate per l'attuazione all'AG competente per il singolo caso.

All'esito dell'attuazione delle misure di protezione nei tempi concordati ovvero in caso di impossibilità di metterle in atto, l'USSM informerà immediatamente le competenti AAGG e le Forze dell'Ordine deputate a gestire il caso, che valuteranno come

procedere secondo le indicazioni fornite dal “dispositivo”, che potrà anche essere riconvocato per una rivalutazione delle misure da adottare.

Articolo 5 – Impegni delle parti

Il coordinamento tra le parti e l’attuazione del “dispositivo” costituisce l’oggetto di una responsabilità condivisa che richiede la collaborazione di ogni attore nell’ambito del proprio mandato e ambito di specializzazione.

Qui di seguito i compiti di ciascun attore istituzionale del protocollo:

Impegni specifici dell’USSM

L’USSM, nell’ambito di quanto precedentemente indicato, al fine di garantire l’attivazione e il funzionamento del “dispositivo” sopra descritto, si impegna a:

- a) individuare un referente per il “dispositivo”, assicurando una sostituzione in caso di indisponibilità/assenza;
- b) redigere la relazione di cui all’art.4 e trasmetterla ai competenti referenti del caso, secondo la procedura ivi indicata;
- c) coadiuvare gli altri referenti per l’attuazione concreta delle misure di protezione disposte a favore del minorenne vittima di reato e inoltrare copia del provvedimento adottato ai referenti del caso;
- d) monitorare l’attuazione della misura di protezione disposta a favore del minorenne vittima di reato al fine di allertare il magistrato delegato per il caso specifico, in caso di criticità.

Impegni specifici delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, nell’ambito di quanto precedentemente indicato, al fine di garantire l’attivazione e il funzionamento del “dispositivo” sopra descritto, si impegnano a:

- a) individuare un referente per il “dispositivo”, assicurando una sostituzione in caso di indisponibilità/assenza;
- b) acquisire informazioni dagli Uffici di polizia giudiziaria sui familiari -non solo stretti- del minorenne vittima di reato al fine di integrare la relazione dell’USSM e consentire l’adozione delle misure di protezione più adeguate a garantire la messa in sicurezza del minorenne vittima di reato;
- c) predisporre, all’interno dei loro Uffici, uno “spazio adeguato e protetto” per l’ascolto del minorenne vittima di reato, assicurando la presenza di strumentazione idonea a rispettare le garanzie richieste dalla Legge in materia e, ove possibile, di uno psicologo esperto.

Impegni specifici della Procura Ordinaria / Minorile

Gli Uffici Requiranti, nell’ambito di quanto precedentemente indicato, al fine di garantire l’attivazione e il funzionamento del “dispositivo” sopra descritto, ad integrazione degli accordi già assunti nel protocollo del 10.2.22, si impegnano:

- a) ad individuare un referente per il “dispositivo”, diverso dal sostituto procuratore delegato per il caso specifico;
- b) all’ascolto congiunto del minorenne -anche delegato- negli spazi a ciò predisposti dalle forze dell’ordine ai fini dell’attuazione del “dispositivo” di cui all’art.4;

c) ad attuare il “dispositivo” nell’ipotesi sub a) e sub b) dell’art.3.

Impegni specifici del Comune di Napoli

Nell’ambito di quanto precedentemente indicato, al fine di garantire l’attivazione e il funzionamento del “dispositivo” sopra descritto, si impegna a:

- attivarsi, in coordinamento con l’USSM, la rete territoriale e, ove necessario, il terzo settore per l’attuazione delle misure di protezione del minorenni vittima di reato e per la ricerca e l’indicazione di nuclei familiari eventualmente disponibili, nell’urgenza, all’affido temporaneo del minorenni.

Impegni specifici dell’ASL Na 1

Nell’ambito di quanto precedentemente indicato, al fine di garantire l’attivazione e il funzionamento del “dispositivo” sopra descritto, si impegna a:

- assegnare sino a due professionisti con sede di lavoro presso gli uffici della Procura ordinaria -sezione fasce deboli- e minorile per valutare tempestivamente le condizioni psicofisiche dei minorenni vittima di reato -e/o che potrebbero diventarlo- e indicare le misure di protezione più adeguate a tutelarne e garantirne l’incolumità psicofisica, tenendo conto anche di eventuali disabilità.

Articolo 6 - Referenti

I firmatari del protocollo, in particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Centro Giustizia Minorile della Campania, la Questura di Napoli, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Regione, il Comune e la ASL NA1 si impegnano a comunicare alle altre Parti, entro un mese dalla sottoscrizione del documento, il nominativo, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei soggetti che saranno individuati come Referenti del presente progetto.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verrà fissata una riunione operativa tra i referenti nominati per consentire la predisposizione degli strumenti concreti per rendere effettiva la collaborazione di cui al protocollo e per stilare un accordo esecutivo del presente documento.

Il Referente della Regione Campania sarà incaricato di sottoporre alla valutazione dei competenti Organi ed Uffici regionali le proposte formulate dal tavolo di cui al presente articolo per l’attivazione, in conformità alla disciplina vigente e sulla base delle risorse disponibili, di misure di sostegno ai minorenni vittime di reato, anche attraverso la realizzazione di specifici percorsi formativi destinati alle figure professionali interessate.

Articolo 7 - Monitoraggio e valutazione

I firmatari di questo protocollo si impegnano a collaborare in un processo di monitoraggio e di valutazione del “dispositivo” al fine di verificare l’effettivo funzionamento dello stesso e quali siano le modifiche necessarie e/o opportune per migliorarne l’efficacia.

A tal fine, verranno programmate riunioni di monitoraggio e un incontro di prima valutazione dopo almeno sei mesi dalla sottoscrizione.

Articolo 8 - Formazione

Le istituzioni firmatarie di questo protocollo si impegnano a garantire la formazione specifica del personale che rappresenta ogni istituzione all'interno del dispositivo. La formazione dovrà essere multidisciplinare e inter-istituzionale e favorire l'aggiornamento delle metodologie di lavoro e degli strumenti da utilizzare.

Articolo 9 - Scambio di informazioni

I soggetti firmatari del protocollo devono garantire che i dati personali e le informazioni riguardanti il minore vittima di reato e i membri della sua famiglia siano raccolti, condivisi e conservati in conformità con le norme vigenti sulla protezione dei dati, privilegiando l'utilizzo di documenti digitali rispetto alla documentazione cartacea.

Articolo 10 – Disposizioni finali

In assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione, si applica l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 1 del 18.1.2016.

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata necessaria all'attuazione delle finalità ivi previste, potendo essere modificato o integrato di comune accordo tra le parti firmatarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

Dal presente Protocollo non derivano oneri finanziari a carico delle Parti.

Napoli, li 29 giugno 2023









Paulo de Paiva

Beeth

AM AM

G. B. J. J. J.

Paulo de Paiva